



N. 14 del 30/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe e agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta PAOLA GUERZONI.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	MARCO GUERZONI	Consigliere	Si
2	DANIELA TEBASTI	Consigliere	Si
3	MARCELLO GARDINI	Consigliere	Si
4	PAOLA GUERZONI	Sindaco	Si
5	LUISA ZACCARELLI	Consigliere	No
6	DEBORAH BOZZOLI	Consigliere	Si
7	MARCO ARLETTI	Consigliere	Si
8	FRANCESCO LASAGNI	Consigliere	Si
9	PANINI CHIARA	Consigliere	Si
10	MARCO RUBBIANI	Consigliere	Si
11	VALERIA VANDELLI	Consigliere	No
12	ENEA COSTA	Consigliere	No
13	PAOLO LUGLI	Consigliere	Si
	Presenti N. 10	Assenti N. 3	

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 10

Partecipa il Segretario Dottoressa ROCCHI MARCELLA VIENNA, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Petacchi Filippo e Messori Marcello;

Udita la relazione illustrativa del ViceSindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 738 della Legge n° 160/2019 abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 651, L. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato);
- l'art.1, comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che sul termine ultimo entro il quale approvare gli atti relativi a TARI e Tariffa Corrispettiva è intervenuto altresì l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2022, la possibilità per i Comuni approvare di approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che sul tema è intervenuto il DL 50/2022 il quale all'art. 43 comma 11 prevede che *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*

Presa visione dell'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Dato atto che per l'annualità 2022 - con riferimento al prelievo sui rifiuti - il Comune di Campogalliano applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle disposizioni previste dalla Legge 147/2013 (art. 1 commi 641 e seguenti) nonché dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 16/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 28/06/2021;

Delibera di CONSIGLIO nr. 14 del 30/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Precisato che a far data dal 1° gennaio 2022 le attività relative al servizio di gestione rifiuti per il Comune di Campogalliano sono svolte dal gestore Aimag Spa ai sensi di quanto previsto dalle seguenti deliberazioni del Consiglio d'Ambito di Atersir :

- n. 60 del 25/10/2021 avente ad oggetto *“Servizio Gestione Rifiuti. Scelta della forma di gestione ed avvio del procedimento finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel bacino “Bassa Pianura Modenese” della provincia di Modena, secondo la formula organizzativa della società mista pubblico-privata a seguito dell’indizione di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio correlato e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.”*
- n. 61 del 25/10/2021 avente ad oggetto *“Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione dello Schema di Atto integrativo della convenzione di servizio tra ATERSIR ed AIMAG S.p.A. finalizzato ad adeguare il perimetro gestionale alle decisioni assunte in merito al passaggio del Comune di Campogalliano al bacino gestionale denominato “Bassa pianura modenese”;*

Precisato altresì che è volontà dell’Amministrazione Comunale di introdurre a decorrere dal 1° gennaio 2023 la tariffa corrispettiva relativa ai rifiuti in sostituzione della TARI tributo così come previsto in tutti i Comuni gestiti da Aimag Spa;

Rilevato che tale scelta è stata formalizzata sia nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 21/12/2021 (rif. par. TARI pag. 186), sia con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 11/03/2022 ad oggetto *“AVVIO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMICILIARE PORTA A PORTA INTEGRALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”;*

Ritenuto pertanto necessario demandare ai competenti uffici la predisposizione – entro i termini di legge - degli atti da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale propedeutici all’istituzione della tariffa corrispettiva rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023 in sostituzione della TARI tributo;

Dato atto che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”;*

Presa visione della delibera 443/2019 di ARERA avente ad oggetto *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che ha definito il nuovo *“Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti”* – cosiddetto MTR;

Rilevato che in base alla medesima delibera 443/2019 di ARERA il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. Quest’ultimo procede alla validazione del Piano Economico Finanziario; la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano. L’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario. L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Preso atto della Legge Regionale n° 23 del 23/12/2011 recante *“Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”* che con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano

Delibera di CONSIGLIO nr. 14 del 30/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



obbligatoriamente tutti i Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; ATERSIR svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'articolo 7 comma 5 lettera c) della predetta Legge Regionale 23/2011 il consiglio d'ambito di Atersir provvede all'approvazione - sentiti i consigli locali - del piano economico finanziario relativo al servizio rifiuti;

Presa visione delle deliberazioni di ARERA di seguito riportate relative al metodo tariffario rifiuti:

- n° 138/2021 avente ad oggetto "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- n° 363/2021 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Considerato che Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha validato il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 con delibera n. 12 del 16/05/2022 del Consiglio Locale di Modena e con delibera n. 47 del 17/05/2022 del Consiglio d'Ambito;

Presa visione del Piano Finanziario approvato da Atersir che si allega alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale; dallo stesso si evince - con riferimento all'annualità 2022 - un costo complessivo del servizio da coprire mediante tariffa di importo pari ad Euro 1.664.213,00;

Presa visione del documento riportante l'articolazione tariffaria TARI per l'anno 2022 che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B); nel medesimo documento vengono evidenziati i seguenti dati:

- il numero delle posizioni e le superfici interessate, per le utenze domestiche e non domestiche con le classi di contribuenza;
- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99, che garantiscono equità nell'articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti;
- l'analisi dei dati economici complessivi con la ripartizione dei costi tra parte variabile e parte fissa e l'ulteriore suddivisione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche;

Presa altresì visione del documento redatto dal soggetto Gestore ad oggetto "Piano Economico-Finanziario - Relazione Accompagnatoria" che descrive le modalità di gestione del servizio rifiuti; lo stesso è allegato alla presente deliberazione (allegato D) a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze da ultimo in data 28 gennaio 2022, sono coerenti con il Piano economico finanziario approvato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe come indicato nell'allegato C alla presente deliberazione; in particolare il fabbisogno per il Comune di Campogalliano risulta pari ad € 1.797.873,13;

Visto il prospetto finale delle tariffe Tari per l'anno 2022 risultante dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario con l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato B) che garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario validato da Atersir; la ripartizione delle tariffe tra quota fissa e quota variabile è rispettivamente del 39,73 % e del 60,27 % ; ciò in analogia con la ripartizione dei costi fissi e variabili desumibile dal Piano Finanziario validato da Atersir;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa Tari per l'anno 2022, come risultano dall'allegato B;

Delibera di CONSIGLIO nr. 14 del 30/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 26/04/2022 sono state introdotte con riferimento a TARI 2022 agevolazioni sia con riferimento ad utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione ai bonus sociali previsti da ARERA sia con riferimento ad utenze che abbiano effettuato conferimenti presso il Centro di Raccolta;

Richiamati:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Ravvisata la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire nuovamente in materia di agevolazioni TARI limitatamente all'annualità 2022 con riferimento sia ad utenze domestiche sia ad utenze non domestiche;

Rilevato che con riferimento alle utenze non domestiche si ritiene in particolare opportuno prevedere un'agevolazione a favore degli operatori economici più colpiti dalle misure restrittive adottate per contrastare l'emergenza da Covid-19 tenuto conto del difficile periodo trascorso al fine di accompagnare gli stessi nell'attuale fase di graduale ritorno all'ordinario;

Ritenuto opportuno con riferimento alle utenze non domestiche individuare un'unica categoria di utenze agevolabili ed in particolare utenze non domestiche appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 158/1999 più colpite dalle restrizioni adottate nel periodo emergenziale da Covid-19 al fine di contenere la diffusione del virus;

Le categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 che si ritiene opportuno agevolare risultano le seguenti:

- 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 1-1a - Scuole;
- 2 - Cinematografi e teatri;
- 7 - Alberghi con ristorante;
- 8 - Alberghi senza ristorante;
- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- 22 - 222 - Ristoranti (superfici superiore a 254 mq);
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie;
- 24 - Bar, caffè, pasticceria;

Si ritiene altresì opportuno includere tra le utenze agevolate:



- le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere un codice ATECO incluso nell'allegato 1 al DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020;
- le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere subito sospensioni o restrizioni nell'esercizio dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; (attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM);

Dato atto che si ritiene opportuno – per le utenze di cui sopra – prevedere la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 17.783,60 (pari all'importo di avanzo vincolato fondo funzioni quota TARI 2020 non ancora applicato al bilancio) da destinare a riduzione della parte fissa e della parte variabile della TARI per l'annualità 2022; in particolare si propone di ripartire le risorse stanziare in proporzione tra gli aventi diritto;

Ritenuto altresì opportuno introdurre un'agevolazione a favore delle utenze domestiche residenti ed in particolar modo delle famiglie "numerose" intendendo a tal fine quelle costituite da 5 o più componenti; le stesse risultano le utenze domestiche maggiormente penalizzate dall'incremento della quota variabile della TARI (influenzata unicamente dal numero dei componenti del nucleo familiare) rispetto alla quota fissa come richiesto dalla metodologia MTR2 che ha eliminato i meccanismi di gradualità previsti in precedenza; a livello complessivo l'incidenza della quota variabile sul totale è incrementata dal 46,80 % del 2021 al 60,27 % del 2022;

Dato atto che per tali utenze (utenze domestiche residenti costituite da 5 componenti e utenze domestiche residenti costituite da 6 o più componenti) si ritiene opportuno prevedere – limitatamente all'anno di imposta 2022- la riduzione del 10 % della quota variabile della TARI; il minor gettito stimato derivante dall'introduzione della presente agevolazione è pari ad Euro 5.000,00 da finanziare con avanzo vincolato da recupero evasione TARI da applicare al bilancio;

Dato atto che con successivo atto da approvare nella seduta odierna si provvederà ad apportare le necessarie variazioni all'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 mentre per gli esercizi 2023-2024 si rinvia al momento dell'istituzione della tariffa corrispettiva;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari;

Richiamato il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Considerato infine che il presente atto riveste carattere di urgenza per consentire il rispetto della scadenza del 31 maggio 2022;



Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari e dal Responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10

voti favorevoli: 8

voti contrari: 2 (Lugli, Rubbiani)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario validato da Atersir con delibera n. 12 del 16/05/2022 Consiglio Locale di Modena e con delibera n. 47 del 17/05/2022 del Consiglio d'Ambito; lo stesso che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) riporta, per l'anno 2022, un costo complessivo da finanziare attraverso tariffe di ammontare complessivo pari ad Euro 1.664.213,00;

2. di approvare i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze non domestiche, tenuto conto del metodo normalizzato di cui al DPR. N.158/99, riportati nell'articolazione tariffaria (allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale);

3. di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l'anno 2022, che risultano individuate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato B) a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come risultanti da piano economico finanziario validato da Atersir;

5. di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard allegate al presente atto (allegato C), elaborato attraverso applicativo reso disponibile da IFEL in base alle Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze da ultimo in data 28 gennaio 2022;

6. di prendere atto del documento redatto dal soggetto Gestore ad oggetto "Piano Economico-Finanziario - Relazione Accompagnatoria" che descrive le modalità di gestione del servizio rifiuti; lo stesso è allegato alla presente deliberazione (allegato D) a formarne parte integrante e sostanziale;

7. di introdurre - limitatamente all'anno 2022 - un'agevolazione relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) a favore delle utenze non domestiche più colpite dalle restrizioni adottate nel periodo emergenziale da Covid-19 al fine di contenere la diffusione del virus; ciò al fine di "accompagnare" le stesse nell'attuale fase di graduale ritorno all'ordinario a seguito del difficile periodo trascorso;

Le categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 che si ritiene opportuno agevolare risultano le seguenti:

- 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 1-1a - Scuole;



- 2 - Cinematografi e teatri;
- 7 - Alberghi con ristorante;
- 8 - Alberghi senza ristorante;
- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- 22 - 222 - Ristoranti (superfici superiore a 254 mq);
- 23 - Mense, birrerie, burgerherie;
- 24 - Bar, caffè, pasticceria;

Si ritiene altresì opportuno includere tra le utenze agevolate:

- le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere un codice ATECO incluso nell'allegato 1 al DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020;
- le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere subito sospensioni o restrizioni nell'esercizio dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; (attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM);

Per le utenze non domestiche di cui sopra – si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 17.783,60 (pari all'importo di avanzo vincolato fondo funzioni quota TARI 2020 non ancora applicato al bilancio) da destinare a riduzione della parte fissa e della parte variabile della TARI per l'annualità 2022; in particolare si propone di ripartire le risorse stanziare in proporzione tra gli aventi diritto;

8. di introdurre – un'agevolazione a favore delle utenze domestiche residenti ed in particolar modo delle famiglie “numerose” intendendo a tal fine quelle costituite da 5 o più componenti; le stesse risultano le utenze domestiche maggiormente penalizzate dall'incremento della quota variabile della TARI (influenzata unicamente dal numero dei componenti del nucleo familiare) rispetto alla quota fissa;

In particolare per tali utenze si prevede – limitatamente all'anno di imposta 2022- la riduzione del 10 % della quota variabile della TARI; il minor gettito stimato derivante dall'introduzione della presente agevolazione è pari ad Euro 5.000,00 da finanziare con avanzo vincolato da recupero evasione TARI da applicare al bilancio;

9. di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta presuntivamente a complessivi euro 22.783,60 è finanziato con risorse del bilancio Comunale;

10. di confermare la volontà dell'Amministrazione Comunale di introdurre a decorrere dal 1° gennaio 2023 la tariffa corrispettiva relativa ai rifiuti in sostituzione della TARI tributo;

11. di demandare pertanto ai competenti uffici la predisposizione – entro i termini di legge - degli atti da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale propedeutici all'istituzione della tariffa corrispettiva rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023 in sostituzione della TARI tributo;

12. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Delibera di CONSIGLIO nr. 14 del 30/05/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



13. di trasmettere il presente atto ad Hera Spa per quanto di competenza sia con riferimento all'articolazione tariffaria 2022 sia con riferimento alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022;

14. di trasmettere il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si devono intendere integralmente richiamate;

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10

voti favorevoli: 8

voti contrari: 2 (Lugli, Rubbiani)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



Deliberazione nr. 000014 in data 30/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale

ROCCHI MARCELLA VIENNA